

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 115/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 29 dicembre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Ivan De Musso, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DELLA POL. REAL COSENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE LUCIA CONTE SEGUITO GARA REAL MARSICO/ REAL COSENZA DELL'11.12.2011 (Delibera Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 41 del 14.12.2011)

La C.G.F rinvia, per esigenze istruttorie, il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Real Cosenza di Cosenza.

2) RICORSO DELL'A.S.D. ARZIGNANO FUTSAL AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARZIGNANO FUTSAL/ZANÈ VICENZA DELL'11.12.2011 CAMPIONATO UNDER 21 CALCIO A 5 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 271 del 15.12.2011)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Arzignano Futsal di Arzignano (Vicenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 29 dicembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete